

Per quanto riguarda la deduzione delle spese di esercizio, la Commissione tiene a far notare che gli Stati membri devono osservare i divieti di discriminazione sanciti dal Trattato anche per le imposte alla fonte. A tal proposito, lo Stato nel quale il reddito è stato prodotto non potrebbe invocare disposizioni unilaterali in un altro Stato membro al fine di eludere i propri obblighi. La Germania non avrebbe fatto riferimento a convenzioni con gli altri Stati membri che prevedano che siano essi stessi ad effettuare la deduzione delle spese di esercizio al posto della Germania. Anche qualora ci fosse una siffatta convenzione, essa spesso non produrrebbe l'effetto voluto, come, ad esempio, nel caso in cui i redditi in questione siano esenti da imposta nell'altro Stato ovvero il soggetto passivo, nell'insieme, non consegue alcun utile. Inoltre, nel caso del metodo dell'imputazione, la deduzione delle spese di esercizio nello Stato di residenza non potrebbe sostituire quella nello Stato nel quale il reddito è stato prodotto. In questo caso, infatti, entrambi gli Stati, in linea di principio, sottopongono a tassazione lo stesso reddito. Pertanto, un'imposizione, che non prenda in considerazione il reddito lordo bensì quello netto, impone che entrambi gli Stati applichino le loro disposizioni relative alla deduzione delle spese di esercizio. La deduzione effettuata dallo Stato nel quale il reddito è stato prodotto non determinerebbe quindi una duplicazione, al contrario, essa garantirebbe soltanto la parità di trattamento con le situazioni meramente nazionali.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upravno sodišče Republike Slovenije (Repubblica di Slovenia) il 21 dicembre 2010 — Pelati doo/Repubblica di Slovenia**

(Causa C-603/10)

(2011/C 80/22)

*Lingua processuale: lo sloveno*

**Giudice del rinvio**

Upravno sodišče Republike Slovenije

**Parti**

*Ricorrente:* Pelati doo

*Convenuta:* Repubblica di Slovenia

**Questione pregiudiziale**

Se il disposto dell'art. 11 della direttiva del Consiglio 90/434/CEE<sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale in forza della quale la Repubblica di Slovenia come Stato membro subordina l'agevolazione fiscale a favore di una società commerciale che intenda procedere ad una divisione (scissione di una parte della società e creazione di una nuova società) alla presentazione entro i termini della domanda di rilascio dell'autorizzazione all'erogazione dei benefici fiscali,

conseguenti alla scissione in caso di adempimento delle condizioni prescritte, ovvero a norma della quale il soggetto passivo dell'imposta perde automaticamente, a causa del decorso del termine, le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione nazionale.

<sup>(1)</sup> Direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Parma (Italia) il 30 dicembre 2010 — Danilo Debiasi/Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma**

(Causa C-613/10)

(2011/C 80/23)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Commissione Tributaria Provinciale di Parma

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Danilo Debiasi

*Convenuta:* Agenzia delle Entrate — Ufficio di Parma

**Questione pregiudiziale**

Se sussiste un conflitto tra, da una parte, gli artt. 19, comma 5, e 19 bis del DPR n. 633/72 e, dall'altra, l'art. 17, comma 2, lett. a), della direttiva 77/388/CEE e i documenti COM(2001) 260 def del 23.05.2001 e COM(2000) 348 def. del 07.06.2000, nonché disparità di trattamento del regime IVA in ambito comunitario con la conseguente necessità di armonizzazione con gli altri ordinamenti europei, atteso che diversi Stati membri applicano, a certe condizioni, un regime di imponibilità a tasso ridotto.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance di Namur (Belgio) il 22 dicembre 2010 — Rémi Paquot/Stato belga — SPF Finances**

(Causa C-622/10)

(2011/C 80/24)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Tribunal de première instance di Namur

**Parti**

*Ricorrente:* Rémi Paquot

*Convenuto:* Stato belga — SPF Finances